

**OSSERVAZIONI ASSOSNAI DEL 04/07/13 MATTINA
AI COMMENTI RICEVUTI DA SNAI IL 03/07/13**

- In verde le risposte di SNAI ricevute il 3 luglio 2013;
- Nei riquadri le nuove osservazioni inviate da Assosnai il 4 luglio 2013.

Art. 5.9: quello che chiediamo è che qualora un domani sia preteso il pagamento del segnale ippico questo costo sia sostenuto da SNAI. Questo in quanto, considerata la situazione dei gestori, non possono certo permettersi di assumere ulteriori costi "al buio";

MODIFICA NON RECEPITA E ANZI L'ULTIMA VERSIONE E' ADDIRITTURA PEGGIORE DELLA PRECEDENTE: VIENE ESPRESSAMENTE DETTO CHE TUTTI I COSTI SONO A CARICO DEL GESTORE (INCLUSO QUINDI SKY E SEGNALE IPPICO).

Questo non è ritenuto accettabile da Assosnai in quanto i gestori non sono oggi in grado di sostenere ulteriori costi rispetto a quelli odierni e preventivati (pena annullamento dei benefici delle condizioni economiche migliorative offerte).

Per questo motivo Assosnai insiste per una formulazione della clausola come precedentemente proposto.

Abbiamo già precisato che l'elencazione dei costi è tassativa e non esemplificativa. non vorremmo parlare di segnale ippico ne per i punti e ne per snai.

Commento Assosnai del 04/07/13

L'ultima versione proposta della clausola 5.9 pone a carico del Punto SNAI tutti i costi e le spese inerenti lo svolgimento dei Servizi ivi compresi etc. [...]. Non soddisfa dunque la richiesta di Assosnai tesa a chiarire che, in via d'eccezione rispetto al concetto generale, sky e segnale ippico (ove in futuro a pagamento) non devono essere costi a carico del Punto SNAI.

Se vi è accordo nella sostanza e la sola questione è che SNAI preferisce non parlare esplicitamente del segnale ippico (cosa che comprendiamo), si propone di:

- Mantenere l'art. 5.9 nell'ultima versione proposta
- Modificare l'art. 5.10 come segue:

5.10 IMMAGINI TELEVISIVE E INFORMAZIONI GRAFICHE. Il Punto SNAI si impegna a rendere disponibili al pubblico – esclusivamente nell'Esercizio e con divieto di cessione a terzi - le immagini televisive e le informazioni grafiche trasmesse al Punto SNAI da SNAI, la quale si impegna a fornire al Punto SNAI le immagini televisive e le informazioni grafiche necessarie all'espletamento dei Servizi senza costi a carico del Punto SNAI.

Art. 5.21:

Commento Assosnai del 04/07/13

Il tenore letterale da ultimo proposto va bene. Assosnai chiede solo di inserire "NON VIRTUALI" come segue:

- "il Punto SNAI farà quanto possibile per raggiungere una raccolta media mensile pari almeno a 50% (cinquanta per cento) della raccolta media di tutti i punti SNAI che gestiscono diritti afferenti le Concessioni riferita alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi non virtuali diversi dalle corse dei cavalli (osservazione trimestrale)".

Art. 14: anche volendo accettare che la garanzia richiesta non copra solo l'Importo Residuo Netto (come invece prevede la concessione) ma ogni somma dovuta a SNAI, quello che è veramente imprescindibile per i gestori è che SNAI assuma almeno l'obbligo di fare del proprio meglio per la negoziazione centralizzata di questa polizza in quanto è evidente come il potere negoziale di SNAI sia in tal caso ben diverso da quello del singolo gestore (Nota bene: non pretendiamo un obbligo di risultato ma che SNAI si impegni formalmente a fare del proprio meglio a questo fine). Stesso discorso vale per la garanzia indicata nell'art. 29.1 per le VLT e per le garanzie "tutti i rischi per l'elettronica" (art. 14 e 26);

NON RECEPITA COME RICHiesto IN QUANTO NON E' STATO ACCETTATO UN IMPEGNO DI SNAI A FARE DEL PROPRIO MEGLIO A QUESTO FINE.

Evidenziato che snai farà del proprio meglio

Commento Assosnai del 04/07/13

Poiché Assosnai ritiene che il gestore debba essere agevolato (e non aggravato) a fornire la garanzia richiesta (interesse che peraltro si ritiene comune), si propone di leggermente modificare/integrare le clausole sulle garanzie come segue al fine di agevolare il gestore nel reperimento:

- **ART: 14 punto C)** “stipulare e consegnare a SNAI, entro 15 (quindici) giorni dall’acquisto di efficacia del Contratto, una polizza assicurativa “*tutti i rischi dell’elettronica*” (comprensiva altresì del rischi furto, rapina ed atti vandalici) di massimale pari al valore complessivo dei beni consegnati (AWP, PdA, cambia monete e/o cambia cambia) con appendice di vincolo a favore di SNAI o del soggetto da questa incaricato ed emessa da primaria Compagnia ~~gradita a SNAI~~; su richiesta del Punto Vendita - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell’adempimento dell’obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Punto Vendita possa aderire;
- **ART: 14 (XXX).** Su richiesta del Punto Vendita - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell’adempimento dell’obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI ~~accetta~~ e farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Punto Vendita possa aderire una volta superata l’istruttoria effettuata dal soggetto garante. Resta inteso che qualora SNAI non riesca a stipulare simili convenzioni il Punto SNAI potrà fornire una garanzia che contenga la clausola “a prima richiesta” e non le altre clausole sopra indicate.
[Nota: questo è consentito dalla convenzione che non richiede le ulteriori clausole indicate].
- **ART. 26 (z) (dd)** stipulare e consegnare a SNAI, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, una polizza assicurativa “*tutti i rischi dell’elettronica*” (comprensiva altresì del rischi furto, rapina ed atti vandalici) di massimale pari al valore complessivo dei beni di cui all’Allegato “O” con appendice di vincolo a favore di SNAI ed emessa da primaria Compagnia ~~gradita a SNAI~~; su richiesta del Punto Vendita - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell’adempimento dell’obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Punto Vendita possa aderire;
- **ART: 29.1** Su richiesta del Gestore di Sala - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell’adempimento dell’obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI ~~accetta~~ e farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Gestore di Sala possa aderire ~~una volta superata l’istruttoria effettuata dal soggetto garante~~. Resta inteso che qualora SNAI non riesca a stipulare simili convenzioni il Punto SNAI potrà fornire una garanzia che contenga la clausola “a prima richiesta” e non le altre clausole sopra indicate.
[Nota: questo è consentito dalla convenzione che non richiede le ulteriori clausole indicate].

Art. 56: l’ultima versione proposta della clausola di non concorrenza è più equa ma chiediamo che l’impegno valga in costanza del corrispondente capo e per i 6 mesi successivi il venir meno del singolo capo (invece di 18 mesi);

ASSOSNAI NON COMPRENDE PER QUALE MOTIVO, SE C’E’ ACCORDO SUL FATTO CHE L’OBBLIGO DI NON CONCORRENZA VALE DALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL SINGOLO APPLICABILE CAPO CHE REGOLA LA RELATIVA ATTIVITA, NON SI VOGLIA SCRIVERLO ESPRESSAMENTE

Assosnai insiste per inserire questa precisazione a meri fini di chiarezza.

È scritto chiaramente

Commento Assosnai del 04/07/13

Se puoi confermarci che le interpretazioni gentilmente fornite via email dal dott. Macrillò sulle diverse clausole e dunque anche questa, costituiscono l’interpretazione autentica di SNAI, Assosnai accetta questa versione.

Art. 61: ci avete chiesto di accettare il concetto che se solo il Punto SNAI non adempie alla virgola agli obblighi contrattuali SNAI può esercitare la clausola risolutiva espressa e uscire dal contratto con diritto al risarcimento del danno. Di contro, avevamo per lo meno chiesto un minimo di reciprocità a favore del gestore, ossia il diritto del gestore di esercitare la clausola risolutiva espressa in caso di alcune violazioni da parte di SNAI. Ebbene, non solo avete rifiutato questo concetto, ma ci chiedete addirittura di accettare che anche qualora SNAI abbia - per il proprio inadempimento - creato danni anche ingenti al gestore non risponda comunque di questi danni oltre Euro 150.000 (ed è evidente che ciò consentirebbe a SNAI per il futuro scelte molto pericolose per i singoli gestori); per questo riteniamo che l'Art. 61 vada eliminato; ASSOSNAI SEGNALE NUOVAMENTE DI RITENERE QUESTA CLAUSOLA DI ESTREMA RILEVANZA E NON ACCETTABILE, A MENO DI PREVEDERNE LA RECIPROCIITA' A FAVORE DEL GESTORE CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DA QUESTO CONTRATTUALMENTE ASSUNTI NEI CONFRONTI DI SNAI.

E' una clausola che tutela anche i punti. Prima non c'era neanche quest'impegno.

Commento Assosnai del 04/07/13

Non siamo stati in grado di comprendere questo commento. Assosnai ritiene che l'art. 61 sia fortemente pregiudizievole per i gestori. Ti saremmo grati se potessi indicarci in quale modo SNAI ritiene possa essere una clausola "che tutela anche i punti". Ci riserviamo dunque di ridiscuterla dopo la tua indicazione.

Art. 62: considerato che SNAI ha il totale controllo dei dati e che questi dati vengono da SNAI comunicati al gestore che fa molta fatica a riscontrarne la correttezza anche per la mancanza dei necessari sistemi di controllo, riteniamo davvero inaccettabile che gli estratti conto forniti da SNAI valgano come "prova del credito" per titolo e importi senza che il gestore abbia la possibilità di contestazione decorsi 10 giorni. Per questo motivo la clausola deve essere eliminata e deve essere consentito il normale contraddittorio nel caso concreto;

MODIFICA NON RECEPITA

ASSOSNAI RITIENE L'ART. 62 INACCETTABILE PER I MOTIVI GIA' ESPOSTI E DUNQUE INSISTE PERCHE' VENGA ELIMINATA.

Esteso a 15 i giorni disponibili, termine che può essere interrotto con una semplice comunicazione di richiesta di approfondimenti. Il contraddittorio è assicurato.

Commento Assosnai del 04/07/13

Per assicurare il contraddittorio Assosnai ritiene che i seguenti paragrafi della clausola debbano essere modificati/integrati come segue:

- **62.1** Le Parti concordano che ai fini della prova delle ragioni dei crediti di SNAI verso la Società faranno fede – sia in ordine all'ammontare che in ordine al titolo – gli estratti conto di cui ai precedenti Capi messi da SNAI periodicamente a disposizione della Società mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R ~~tramite il proprio sistema telematico e dalla medesima consultabili~~ alle seguenti condizioni.
- **62.2** La Società potrà chiedere a SNAI di fornire tutti i dati di verifica e potrà svolgere ~~motivate~~ contestazioni in ordine ai contenuti di tali estratti conto con l'onere di notificarle a SNAI mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R entro ~~15(quindici) giorni~~ **30 (trenta)** giorni dalla ~~loro~~ messa a disposizione dei dati di verifica.

Allegato A - 3.1: deve essere chiaro che l'orario di apertura indicato (dalle 10 alle 02.00) è solo raccomandato e non vincolante per il gestore (in quanto diversamente risulterebbe in un notevole aggravio di costi);

MODIFICA NON RECEPITA: ASSOSNAI NON COMPRENDE PER QUALE MOTIVO, SE C'E' ACCORDO NELLA SOSTANZA, NON ACCETTATE DI SPECIFICARE CHE L'ORARIO INDICATO NONE E' VINCOLANTE

Scritto che è solo raccomandato

Commento Assosnai del 04/07/13

Se puoi confermare che è questa l'interpretazione autentica di SNAI, Assosnai accetta di non inserire la precisazione indicata.

Allegato B: le dotazioni descritte non possono essere imposte (con conseguente aggravio di costi per il gestore) qualora oggi non presenti e non richieste da cogenti norme di legge; MODIFICA NON RECEPITA ed invece fondamentale per Assosnai in quanto ha ovviamente riflessi sui costi a carico dei gestori (con pericolo di perdita dei benefici derivanti dalle nuove condizioni economiche).

Forniteci elenco di cosa fate riferimento. Tale articolo è identico al contratto 2010

Commento Assosnai del 04/07/13

Assosnai richiede di specificare il concetto che eventuali non conformità delle dotazioni effettive alle dotazioni indicate sub Allegato B (in effetti già previste dal contratto di gestione in essere) che sino ad oggi non siano state contestate da SNAI al gestore, non potranno essere contestate domani dopo la firma del nuovo contratto.

Allegato D: per i gestori attualmente legati a SNAI da contratto, la dotazione non può essere inferiore a quella prevista dal contratto in essere (come invece sembra essere quella indicata).

LA NOTA INSERITA DICE CHE LA DOTAZIONE ULTERIORE E' DISCIPLINATA DA SEPARATO CONTRATTO. Assosnai richiede di ricevere tale contratto (al momento non ancora reso disponibile) in modo da verificare che l'ulteriore fornitura sia a costo zero per i gestori.

Tale contratto, come sai, disciplinerà i 2000 euro omnicomprensivi concordati rispetto ai vecchi 5000 , ciò per la messa a disposizione dei beni aggiuntivi e per la manutenzione dei medesimi.

Commento Assosnai del 04/07/13

Assosnai richiede di ricevere quanto prima bozza di questo contratto che ovviamente dovrà essere firmato contestualmente al nuovo contratto di gestione.